

*Corte Ue: per il principio della cartolarità dell'Iva è responsabile il dipendente infedele*

DS6901

DS6901

# Fattura falsa, paga chi emette

## Il datore è debitore solo se non ha vigilato con diligenza

DI FRANCO RICCA

**I**n base al principio di cartolarità dell'Iva, il dipendente infedele è debitore dell'imposta indicata nella fattura che ha illegittimamente emesso a nome e all'insaputa del datore di lavoro; l'obbligo ricadrà però su quest'ultimo qualora risulti che non abbia vigilato con la dovuta diligenza sull'operato del dipendente. E' quanto ha statuito la Corte di giustizia Ue nella sentenza del 30 gennaio 2024, C-442/22, sollecitata da un rinvio dei giudici polacchi.

Le questioni sollevate riguardavano l'interpretazione dell'art. 203 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006, che enuncia il c.d. principio di cartolarità a mente del quale "chiunque indichi l'Iva in una fattura è debitore dell'imposta ivi menzionata."

La Corte ricorda anzitutto che, in forza di tale disposizione, l'Iva indicata in una fattura è dovuta dall'emittente anche in assenza di una qualsiasi operazione imponibile reale, poiché l'obiettivo della norma è di eliminare il rischio di perdita di gettito fiscale connesso al diritto alla detrazione che il destinatario potrebbe esercitare sulla base della fattura. La disposizione, pertanto, non è applicabile nel caso in cui un simile rischio non sussista. Nella fattispecie, risulta che le fatture controverse sono state emesse a fini fraudolenti e che persiste il rischio erariale, sicché ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 203.

Quanto all'identificazione del soggetto obbligato ai sensi

di tale disposizione, l'impiego dell'espressione "chiunque" indica chiaramente che non deve necessariamente trattarsi di un soggetto passivo. La norma, tuttavia, non consente di individuare il debitore dell'imposta nel caso in cui l'emittente apparente della fattura,

ossia il soggetto passivo a nome del quale il documento è stato rilasciato, sia il datore di lavoro del dipendente che abbia emesso la fattura falsa con finalità di frode, potendo l'espressione "chiunque" essere riferita sia al soggetto passivo che al suo dipendente infedele. In una situazione quale quella in esame, è quest'ultimo che, avendo emesso le fatture all'insaputa e senza consenso del datore di lavoro, dovrebbe essere considerato debitore dell'imposta ai sensi dell'art. 203. Tuttavia, il giudice del rinvio precisa che il datore di lavoro non avrebbe dato prova di aver agito con la dovuta diligenza per evitare l'emissione delle fatture fraudolente, poiché il dipendente infedele era incaricato della fatturazione e avrebbe avuto il potere di emettere fatture ai fini Iva al di fuori del sistema informatico di fatturazione, senza che fosse necessario ottenere l'ulteriore consenso del datore di lavoro. L'autorità fiscale ha pertanto ascritto il debito d'imposta al datore di lavoro, imputandogli l'omessa vigilanza e la mancanza di diligenza nel prevenire la condotta fraudolenta.

Ciò posto, la Corte ricorda di avere precisato, seppure in circostanze differenti, che non è contrario al diritto dell'Ue esige-

re che un operatore adotti tutte le misure che gli si possono ragionevolmente richiedere al fine di assicurarsi che l'operazione che effettua non lo conduca a partecipare ad una evasione dell'Iva. Un analogo dovere di diligenza deve gravare, ai fini dell'art. 203, sul datore di lavoro nei confronti del dipendente, in particolare allorché questi è incaricato della fatturazione delle operazioni dell'impresa. Il datore di lavoro non può quindi essere considerato in buona fede se non ha dato prova di avere adottato la diligenza ragionevolmente necessaria per controllare la condotta del dipendente. Nel precisare che la valutazione delle circostanze spetta all'autorità o al giudice nazionale, la Corte conclude quindi che qualora il dipendente di un soggetto passivo abbia emesso una fattura falsa con l'identità del suo datore di lavoro quale soggetto passivo, ad insaputa e senza il consenso di questi, deve essere considerato debitore dell'Iva indicata nella fattura, salvo che il soggetto passivo non abbia provato di aver agito con la diligenza ragionevolmente dovuta.

— © Riproduzione riservata — ■

